

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

LA CASSA DI RAVENNA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza G.Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna
Tel. 0544/480111 - Fax 0544/480535 - www.lacassa.com - E-mail: lacassa@lacassa.com
Cod. Fisc. / Partita IVA / numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
iscrizione all'albo delle Aziende di Credito presso Banca d'Italia n. 5096

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome:	Società:	Qualifica:	
Indirizzo:			
	copia del presente documento dal soggetto sopra indic	cato:	
Nome del Cliente:	Data e Firma del Cliente		
La Banca non commercializza d	questo prodotto attraverso tecniche di comun	nicazione a distanza.	

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con una garanzia internazionale (tecnicamente e giuridicamente "contratto autonomo di garanzia"), che rientra nella categoria dei crediti di firma, la banca si impegna ad assumere o a garantire l'obbligazione di un terzo. Rispetto alle fideiussioni di diritto italiano, le garanzie sull'estero si caratterizzano per la loro natura "a prima richiesta" e per l'autonomia rispetto all'operazione sottostante, con espressa deroga dai relativi articoli del codice civile italiano in materia di fideiussioni.

Pur essendo teoricamente possibile il rilascio di una fideiussione di diritto italiano a favore di un soggetto estero, nella pratica si tratta di casi rarissimi, dato che difficilmente verrebbero accettate; in ogni caso anche a tale ipotetica fattispecie si applicherebbero le considerazioni, i rischi e le condizioni economiche di seguito descritte.

Le garanzie sull'estero possono essere a favore del venditore e del compratore, che tendono a farsi garantire l'uno la prestazione (merce, fornitura, lavoro), l'altro il pagamento.

Garanzie a favore del venditore:

consente di ricevere il pagamento in caso di inadempienza da parte dell'acquirente.

 Garanzia di mancato pagamento, che prevede l'escussione dietro presentazione da parte del beneficiario di una semplice dichiarazione di inadempimento, a volte accompagnata da copie dei documenti commerciali attestanti l'esecuzione della fornitura.

Garanzie a favore del compratore:

Il compratore, prima di procedere ai pagamenti o per farsi restituire l'ammontare dei pagamenti effettuati in via anticipata, ha interesse a farsi garantire l'esatta esecuzione del contratto da parte del venditore. Le principali garanzie sono:

- Bid Bond (o Tender Guarantee)
- Advance Payment Bond/Guarantee
- Performance Bond/Guarantee

Le garanzie a favore di beneficiari esteri possono essere emesse, conformemente alle istruzioni ricevute dall'ordinante, direttamente dalla nostra Banca o per il tramite di una banca estera. Quest'ultime sono di norma soggette alla legislazione del Paese in cui sono state emesse (cosiddette "garanzie indirette")

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha emanato le "ICC Uniform Rules for Demand Guarantees" (URDG) che, sebbene non adottate in tutti i Paesi, costituiscono un buon riferimento per la prassi operativa.

Principali rischi (generici e specifici)

- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro in valuta estera diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- L'onerosità delle clausole previste dal testo sottoscritto, per approvazione del contenuto, dall'ordinante della garanzia in particolare nei casi in cui l'impegno sia sottoposto alle leggi di un paese estero.
- Le garanzie ricevute dall'estero a favore della clientela sono soggette al rischio-Paese e rischio-Banche estere.

Aggiornato al 19.06.2025 Pag. 1 di 4



Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE					
VOCI DI COSTO					
GARANZIE CON L'ESTERO					
NOTIFICA DI GARANZIA INTERNAZIONALE A FAVORE ITA	ALIA (EXPORT)				
Commissione di notifica	€ 80,00				
Costo di ogni pratica di escussione	0,25 % minimo € 300,00				
Comm. di servizio / intervento	0,25 % minimo € 2,55				
Comm. fisse di incasso	€ 10,00				
Spese per invio documenti a mezzo corriere	Massimo € 120,00				
Spese per ogni messaggio swift	€ 50,00				
Comm. di notifica di modifica	€ 80,00				
Spese fisse per ogni intervento su garanzie ricevute	€ 50,00				
Comm. aggiuntive reclamate da banche corrispondenti	Importo reclamato				
RILASCIO GARANZIE INTERNAZIONALI E AVALLI A FAVORE ESTERO (IMPORT)					
All'Emissione:					
Commissione anticipata di rilascio	Massimo 2,40% su base annua minimo € 150,00				
Spese fisse di emissione	Massimo € 300,00				
Spese per ogni messaggio swift	€ 50,00				
In caso di modifica:					
Comm. fissa di modifica	€ 80,00				
	Massimo 2,40% su base annua minimo € 150,00 sulla				
Comm. di modifica (se aumentano la durata e/o l'importo)	maggiore durata/importo				
In caso di escussione:					
Comm. di escussione	0,25% minimo € 300,00				
Comm. di servizio/intervento	0,25% dell'importo minimo € 2,55				
Comm. fisse di pagamento	€ 16,00				
Commissioni comuni alle fasi precedenti (IMPORT)	,				
Spesa per ogni messaggio swift	€ 50,00				
Spese per invio documenti a mezzo corriere	Massimo € 120,00				
Spese fisse per ogni intervento su garanzie emesse	€ 50,00				
Comm. aggiuntive reclamate da banca corrispondente	Importo reclamato				
	,				
IMPOSTE	I singoli contratti e le operazioni sono assoggettate ai				
	Bolli e agli Oneri fiscali tempo per tempo dovuti in base				
	alla normativa vigente.				
Alle commissioni della nostra Banca vanno aggiunte le eventuali commissioni e spese reclamate dalla Banca estera.					
SPESE					
Rilascio documentazione precontrattuale	€ 10,00				
Invio Documento di Sintesi	€ 5,00				
I singoli contratti e le operazioni sono assoggettate ai Bolli e agli Oneri fiscali tempo per tempo dovuti in base alla					
remigen command of openation come accordance as from					

Aggiornato al 19.06.2025 Pag. 2 di 4



PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Termini per l'esercizio di facoltà o per adempimento obblighi

La Banca è generalmente tenuta (sulla base comunque del testo della garanzia effettivamente rilasciata) a pagare immediatamente a semplice richiesta con espressa rinuncia ad ogni eccezione o contestazione ed al preavviso di pagamento, così come il cliente è obbligato a versare a favore della Banca in qualsiasi momento ed a semplice richiesta una somma pari all'esposizione della garanzia ed ai relativi accessori.

Esoneri di responsabilità a favore della Banca

Il cliente prende atto che la Banca rilascia una garanzia redatta secondo lo schema consegnato dal cliente stesso e che quindi la Banca esegue precise e specifiche disposizioni del cliente, rimanendo totalmente astratta ed estranea dall'entrare nel merito di qualsiasi questione esistente o che dovesse insorgere tra le parti.

Foro competente

E' competente l'Autorità Giudiziaria ove è situata la sede legale della Banca, oppure quella ove è situata la sede legale della Banca Capogruppo.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Ufficio Reclami e/o Ombudsman.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La banca e l'Utente possono recedere dall'accordo, con un preavviso di 15 giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso, dandone comunicazione mediante raccomandata a/r .

In tal caso la banca darà esecuzione alle disposizioni pervenute attraverso il servizio entro il giorno lavorativo antecedente la data di efficacia del recesso.

La banca avrà la facoltà di risolvere l'accordo con effetto immediato e conseguente interruzione del servizio nei seguenti casi:

- a) inosservanza da parte dell'utente degli obblighi posti da norme di legge o di regolamento vigenti in materia;
- b) inadempimento da parte dell'utente all'obbligo di cui agli artt. 4 e 6 del contratto (codici e password di accesso e modifica dotazioni hardware):
- c) risoluzione del o dei contratti dei rapporti collegati al presente servizio;
- d) non utilizzo del servizio da oltre 180 giorni, dall'ultima operazione effettuata, con addebito di recupero spese previsto per il recesso della banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il recesso provoca la chiusura del contratto immediatamente.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "La Cassa di Ravenna S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza G. Garibaldi 6 – 48121 Ravenna", o per posta elettronica a reclami@lacassa.com o tramite pec a reclami@pec.lacassa.com ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all' Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Aggiornato al 19.06.2025 Pag. 3 di 4



Foglio Informativo Estero - Avalli e garanzie con l'estero

LEGENDA		
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (per esempio dollari USA)	
Rischio Banca Estera	Insolvenza economica della Banca estera emittente la garanzia	
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause politiche, calamità naturali, ecc	
Rischio di Cambio	di Cambio Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta di quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del ca quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momer negoziazione	

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"						
Società che procede all'offerta						
Nome del soggetto che consegna il modulo al cliente						
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente	N° iscrizione all'Albo	Data iscrizione all'Albo				
Nome del cliente cui il modulo è stato consegnato						
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, ai sensi del D.LGS 385 DEL 1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003, copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato (il cliente deve apporre la propria firma)						

Aggiornato al 19.06.2025 Pag. 4 di 4